

INQUINAMENTO AMBIENTALE: ILLEGITTIMO IL SEQUESTRO PREVENTIVO IN CASO DI UNICO SUPERAMENTO

Cassazione penale, sezione III, 8 febbraio 2018, n. 5834, Pres. Di Nicola, Rel. Cerroni

Inquinamento ambientale - Articolo 452-bis - Sequestro preventivo - *Fumus commissi delicti* - Configurabilità - Superamento di parametri di legge in un'unica circostanza - Insufficienza

Secondo l'orientamento giurisprudenziale il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis, codice penale, è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare. In base a questa lettura è stato escluso che il verificato superamento, nella sola circostanza in cui è stato compiuto l'accertamento tecnico, di vari parametri fissati in sede di tutela ambientale possa automaticamente configurare, ancorché apparente, il pregiudizio ambientale di cui alla fattispecie di reato.

NOTA La sentenza in esame trae origine dal ricorso promosso dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pescara avverso l'ordinanza con la quale il tribunale abruzzese, in funzione di giudice del riesame, aveva rigettato l'appello contro il decreto con il quale il gip aveva disatteso la richiesta di sequestro preventivo di un impianto di depurazione di una società, i cui legali rappresentanti risultavano indagati per il delitto di inquinamento ambientale ex art. 452-bis del codice penale. Il primo giudice aveva ritenuto, infatti, che il mero superamento di alcuni parametri ambientali durante un unico accertamento svolto presso l'impianto di depurazione non potesse automaticamente integrare la probabilità di effettiva consumazione del reato presupposta per l'emissione della misura cautelare. Aderendo all'interpretazione del primo giudice, anche la corte di Cassazione penale ha confermato che, affinché possa essere legittimamente disposto il sequestro preventivo previsto dall'art. 452-bis del codice penale per i casi di inquinamento ambientale, non è sufficiente il mero superamento di alcuni limiti di legge durante un unico accertamento, sul presupposto che questo unico superamento non possa automaticamente configurare, ancorché apparente, il pregiudizio ambientale previsto dalla fattispecie incriminatrice, alternativamente, nelle forme del "deterioramento" (inteso come una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole) o della "compromissione" (intesa come uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare).